

2

STUDIO ASSOCIATO
AVV. SANTARCANGELO
Via Trieste, 14
BASSANO DEL GRAPPA
Partita I.V.A. 02444210245
Tel. 0424/510765 Fax 0424/510764

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL
18 MAR. 2002
IL CANCELLIERE

AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Dell'appellata ditta Essedi Studio ed Associati di Sandro Dallavalle s.a.s. in persona del socio accomandatario e legale rappresentante sig. Sandro Dallavalle rappresentata e difesa per mandato a margine del presente atto dall'Avv. Marco Santarcangelo del Foro di Bassano del Grappa unitamente all'Avv. Francesco Martina di Venezia e con domicilio eletto presso il secondo in Venezia, San Marco 930;

11 MAR. 2002
MANDATO: *Bassano-Ven*
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, anche in grado d'appello e nella eventuale fase di esecuzione ed opposizione, l'avv. Ferdinando Santarcangelo il dott. proc. Marco Santarcangelo e l'Avv. *Francesco Martina di Venezia* conferendo agli stessi ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare in causa terzi, conciliare, transigere rinunciare agli atti del giudizio, accettare la rinuncia e quietanza, eleggendo domicilio presso il loro studio *in Venezia S. Marco 930*
Sandro Dallavalle

Nel procedimento civile di secondo grado introdotto con atto di citazione d'appello da:

DITTA ANDREON ARREDAMENTI S.R.L. con gli Avv.ti F. Furlan e M. Beneforti APPELLANTE

CONTRO

DITTA ESSEDI STUDIO S.A.S. con gli Avv.ti M. Santarcangelo e F. Martina APPELLATA

11 MAR. 2002
Bassano + Venezia
Avv. Marco Santarcangelo


La domanda ex adverso proposta è del tutto infondata, così come le motivazioni che la sorreggono, e pertanto andrà respinta. Ad essa si replicherà punto per punto.

Sul difetto di legittimazione attiva di Essedi s.a.s.:

L'eccezione formulata ex adverso relativa al difetto di *legitimatio ad causam* è assolutamente infondata e frutto di una vera e propria invenzione per le seguenti semplici considerazioni:

- 1) Non è mai esistita una ditta individuale Essedi Studio di Sandro Dallavalle ed invitiamo la controparte a dimostrare il contrario, tant'è che viene prodotta una visura camerale relativa ad Essedi Studio s.a.s., ma nessun

18 MAR. 2002
18 MAR. 2002
18 MAR. 2002
18 MAR. 2002



documento che attesti anche solo l'esistenza di un'altra ditta (individuale) con la stessa denominazione o anche solo intestata al socio accomandatario dell's.a.s.. L'unica attività imprenditoriale che il sig. Dallavalle abbia mai esercitato infatti è stata svolta in forma associativa con la ditta Essedi Studio & Associati di Dallavalle Sandro s.a.s. con sede in Montebelluna, Corso Mazzini n.° 10 la quale è stata costituita in data 15/04/1988 (vedasi nota d'iscrizione Doc. 1) (atto notaio Dott. Lorenzo Ferretto iscritto al n.° 19700 di repertorio), quindi un anno prima del contratto intervenuto tra le parti in causa. Questo è il dato fondamentale dell'intera questione, al di là dei formalismi relativi alla "spendita del nome" che vengono sollevati a distanza di 13 anni a puro scopo strumentale e ciò per il solo fatto che durante i primi tempi di vita della società non era stata inserita nella carta intestata la completa denominazione societaria e la ragione sociale a causa della lunghezza del nome ed era stata erroneamente indicata la vecchia partita i.v.a. che il Dallavalle utilizzava quando esercitava l'attività di consulente.

- 2) L'indirizzo della società è cambiato solamente in data 2/02/2001 spostando la sede in Via Solstizio n.° 2 sempre a Montebelluna (Doc. 2) dal che si deduce che sino a quella data la sede era in Corso Mazzini 10; in pratica a quell'indirizzo, così come indicato anche nel contratto, c'era la sede della s.a.s.;
- 3) E' sempre stato ben noto alla ditta Andreon, nonché a tutti i successivi interlocutori che in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con la presente vicenda che la ditta Essedi Studio era una società infatti:
- 4) L'accertamento Tecnico Preventivo instaurato dalla ditta Andreon aveva come parte convenuta in giudizio la ditta "Essedi Studio ed Associati

cinquemila

representata dal sig. Sandro Dallavalle” che quindi era stata chiamata in giudizio come società e non come ditta individuale (si produce ricorso ATP e memoria di costituzione Doc. 3) il che dimostra che la controparte ben sapeva già di avere come interlocutrice e contradditrice una società tanto che l’ha citata in giudizio.


- 5) L’unica fattura emessa dall’odierna appellata (n.° 7 del 30/10/1989 –) per un imponibile pari a £. 7.800.000 riportava la Partita i.v.a. dell’s.a.s. ed è stata registrata dalla stessa società; vedasi a tal proposito il Foglio n.° 7 del Giornale IVA relativo alla ditta “Essedi Studio & Associati di Dallavalle Sandro sas, Corso Mazzini n.° 10 Montebelluna, Part. IVA 02080660265 ove risulta la registrazione della fattura (Doc. 4). La dimostrazione che il rapporto intercorreva con tale società è lapalissiano. Inoltre l’importo non è mai stato pagato da Andreon, ma non è mai stato contestato che fosse stata emessa da una diversa persona giuridica rispetto alla ditta cui erano stati commissionati i lavori di fornitura software. Ciò è chiaramente dimostrato dalla lettera 21/11/89 inviata da Andreon ad Essedi Studio la quale nell’ultima riga cita la fattura in questione, anche se erroneamente riportata con il n.° 4 (Doc. 5 ultima riga);
- 6) La carta intestata riporta la dicitura “ESSEDI STUDIO ED ASSOCIATI” intendendo con la parola associati l’unico significato che possa esserle attribuito: la presenza di altri soci e quindi una forma comunque non individuale;
- 7) La stessa ditta Andreon nella corrispondenza intercorsa tra le parti distingueva la persona fisica di Dallavalle Sandro dalla ditta Essedi Studio indirizzando la posta alla c.a. del sig. Dallavalle;

8) Sempre nella corrispondenza tra le parti la ditta Essedi Studio veniva indicata al plurale (vedi ad es. Doc. 5 cit.) sia da una parte che dall'altra e lo stesso dicasi in relazione al contratto ed al preventivo ove è evidente che l'utilizzo del plurale per indicare la propria ditta implica l'esistenza di una società (l'impresa individuale coincide con il titolare per cui non avrebbe senso parlare della propria persona al plurale);

In definitiva è evidente che è sempre stato chiaro tra le parti che la ditta fornitrice dei programmi era una società ed in ogni caso la questione è comunque irrilevante in quanto non esisteva in quel periodo, come del resto non è mai esistita, una ditta individuale ESSEDI STUDIO ED ASSOCIATI o qualsiasi altra ditta facente capo a Dallavalle Sandro. Nessuna possibilità di confusione quindi. Peraltro se la presente causa non poteva essere instaurata dalla ditta Essedi Studio s.a.s. chi l'avrebbe potuta coltivare?

Del resto la sostanza deve avere in tali casi il sopravvento rispetto alla forma anche perché, diversamente, si potrebbe dire per lo stesso motivo che anche l'attuale appellante difetta di legittimazione attiva a proporre l'appello in quanto lo stesso è stato chiaramente proposto dalla ditta Andreon Arredamenti in persona "del titolare e legale rappresentante Sig. Andreon Francesco" con ciò dando ad intendere che di ditta individuale trattasi. Invece la ditta Andreon Arredamenti è una S.R.L. "in seguito ad atto di trasformazione 20.12.90", così come risulta da dichiarazione del suo procuratore Avv. Andrea Manuel nella memoria 15/05/1991 (Doc. 6) già in atti nonché da recente visura camerale (Doc. 7). Ebbene la "spendita del nome" della società, così cara alla controparte, non c'è mai stata nell'atto di appello. E allora? Se si dovesse accogliere la tesi avversaria il Giudice dovrebbe rilevare il difetto di legittimazione attiva con tutte le relative conseguenze...

Oltretutto le prospettate conclusioni di diritto che controparte pretende di tirare nell'ipotesi in cui effettivamente il contratto fosse stato (come in effetti è stato) stipulato dall'appellante con una s.a.s. sono del tutto errate in linea di diritto. Sostiene infatti l'avverso patrocinio che la presenza di una società in accomandita semplice farebbe cadere l'impostazione giuridica data dall'odierna appellata al contratto allora posto in essere in quanto non sarebbe possibile ravvisare un contratto di prestazione d'opera rientrando la fattispecie necessariamente nell'appalto; ciò perché *"l'attività commerciale è attività d'impresa e come tale costituisce il requisito distintivo rispetto al contratto d'opera professionale dove, invece, è prevalente il lavoro del professionista al più adjuvato dai componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 c.c."*. Giova sottolineare che l'attività d'impresa, in sé e per sé, non è affatto ostativa alla configurabilità del contratto d'opera intellettuale in quanto elemento distintivo rispetto all'appalto è e rimane comunque il fatto che l'opera o il servizio vengano compiuti con opera prevalentemente propria dell'obligato indipendentemente dal fatto che l'attività professionale sia organizzata in forma d'impresa. Si cita a tale specifico proposito Cass. Civ., sez. II, 17/09/1997 la quale tutualmente recita: *"...restando inoltre escluso che abbia di per se carattere indicativo di un appalto l'esistenza di una impresa organizzata che si avvalga per la sua peculiarità di taluni dipendenti specializzati ben potendo anche nel contratto d'opera esservi un'impresa, sia pure di piccole dimensioni, che utilizza specialisti"*. Nel caso in questione non esistono nemmeno dipendenti, il lavoro è stato svolto integralmente dal sig Sandro Dallavalle, unico interlocutore con la ditta Andreon e l'unico che abbia lavorato alla realizzazione del software. Ciò è sempre stato pacifico in corso di causa e mai oggetto di contestazione, tanto che lo stesso sig. Dallavalle è



stato definito dalla controparte in atti quale il factotum della Essedi Studio. Peraltro l'altro socio (accomandante) della ditta è la moglie dell'accomandatario la quale nessuna conoscenza ha d'informatica ed al massimo dà una mano con la contabilità. Inoltre anche sotto il profilo giuridico la s.a.s., in particolare la Essedi Studio, s'attaglia perfettamente al concetto di "impresa di piccole dimensioni" stante l'assoluta prevalenza del lavoro intellettuale del socio accomandatario sia rispetto al capitale sia rispetto alla struttura aziendale.

In ogni caso, anche ove fosse ipoteticamente ravvisabile la fattispecie dell'appalto, i termini della questione nella sostanza non cambierebbero.

Infatti deve essere ancora una volta rilevato che le richieste di imponenti modifiche e personalizzazioni effettuate dalla committenza hanno certo una particolare rilevanza giuridica in relazione ai termini di consegna, poiché giustificano pienamente il mancato rispetto dei termini (in ogni caso, giova ripeterlo, comunque previsti contrattualmente come minimi e non tassativi). Oltre che dal buon senso tale impostazione è avallata da costante interpretazione giurisprudenziale in tema d'appalto (A titolo es. Cass. 28/05/2001 n.° 7242; Cass. 27/02/1985 n.° 2290; Cass. 07/04/1986 n.° 2394; Cass. 04/05/1982 n.° 2757) ove si legge, tra l'altro, che: *“Quando, nel corso della esecuzione di un contratto d'appalto, il committente abbia chiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni al progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per il mutamento dell'originario piano dei lavori, con la conseguenza che il committente, al fine di conseguire il risarcimento del danno per il successivo eventuale ritardo nella consegna dell'opera, è tenuto a provare la colpa dell'appaltatore”*.

Che tali richieste siano state fatte da Andreon è dato certo e, in relazione all'entità delle stesse, basti dire che il CTU ha quantificato il lavoro svolto in relazione alle

stesse in £. 6.480.000 su £. 17.000.000 di fornitura programmi cioè ben al di sopra del limite di 1/6 fissato dall'art. 1661 c.c.

In relazione poi all'ipotizzata mancanza di raggiungimento del risultato previsto nell'obbligazione dell'appaltatore (sempre per sondare la contestata ipotesi in cui sia configurabile tale fattispecie contrattuale) valga la semplice considerazione che la responsabilità di tale mancato raggiungimento deve essere ricondotta all'interruzione unilaterale ed ingiustificata del rapporto da parte della committente. Anche questo dato è pacifico.

Quindi comunque si voglia inquadrare sotto il profilo giuridico il rapporto negoziale sorto tra le parti si giunge alla medesima conclusione: nessun addebito ed inadempimento può essere imputato ad Essedi Studio s.a.s.

Sui dati valorizzati dal Tribunale:

Va necessariamente sviluppata qualche breve premessa, comunque di notevole importanza, al fine di rappresentare la reale situazione nel momento in cui iniziava la presente vertenza. Si deve infatti sottolineare che il rapporto contrattuale si è interrotto per unilaterale ed ingiustificata decisione della ditta committente in data 16 Novembre 1999 (data dell'ultimo accesso in ditta consentito alla Essedi Studio), mentre l'Accertamento Tecnico Preventivo è iniziato il 23 gennaio 1990. E' dato di fatto assolutamente pacifico che nel lasso di tempo tra questi due eventi altri programmatori (e non) hanno avuto libero accesso al computer presso la ditta Andreon, modificando così la situazione lasciata dalla Essedi dopo l'ultimo accesso. Tale assunto è incontestato e comunque risulta da una chiara missiva raccomandata datata 21/11/1989 in cui la ditta Andreon comunicava di aver dato incarico ad altra azienda di operare sui programmi a scopo diagnostico (Doc. 5 cit. Ultima pag.). Il tutto quindi prima della realizzazione dell'A.T.P. il quale, pertanto, ha cristallizzato


una situazione di fatto già modificata in precedenza dalla stessa parte che ne ha poi chiesto l'esperimento. Si sottolinea l'importanza di questo dato in quanto i programmi installati da Essedi Studio costituiscono una realizzazione esclusiva di tale società e per di più sono stati personalizzati, ragion per cui è impensabile che chiunque fosse intervenuto successivamente non abbia causato confusione nei programmi i quali peraltro non erano in ordine essendo il rapporto stato interrotto anzitempo. Già questo dà la misura della serietà dell'odierna appellante la quale, se davvero avesse avuto validi motivi per contestare il lavoro svolto da Essedi Studio, avrebbe dovuto richiedere immediatamente lo svolgimento dell'A.T.P..

Altro indice della "serietà e correttezza" della Andreon Arredamenti deve ravvisarsi in relazione alla circostanza che venga sbandierata quale vessillo delle proprie ragioni l'esercizio di una lunga attività caratterizzata dalla correttezza nei rapporti commerciali e contrattuali. Ciò viene molto enfatizzato nel Ricorso per la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado (vedasi pag. 3) ove testualmente si legge: *"Anche in considerazione di quanto sin qui esposto e delle anomalie che hanno interessato lo svolgimento del giudizio di primo grado, pare opportuno evidenziare tra l'altro a questo Ill.mo Giudice come la Andreon Arredamenti sia una ditta la cui lunga attività è sempre stata caratterizzata dalla correttezza nei rapporti commerciali e contrattuali. L'esecuzione che essa sta subendo, fondata sulla sentenza impugnata e fortemente contestata (di cui in questa sede si chiede la sospensione), costituisce l'unica procedura a suo carico. Questa ditta, infatti, anche in epoca anteriore, non ha subito azioni esecutive, né mobiliari, né immobiliari: ulteriore motivo di equità processuale, stanti le premesse, per la sospensione dell'esecuzione"*.

Ebbene tale propugnata "illibatezza" da azioni esecutive è falsa in quanto, oltre all'esecuzione promossa da Essedi Studio sulla base della sentenza di primo grado vi sono state, in passato, numerose altre esecuzioni pendenti contro la ditta Andreon Arredamenti, sia mobiliari che immobiliari. In particolare le esecuzioni mobiliari risultano essere ben quattro: 3354/92, 3508/92, 3356/02, 3409/96, mentre vi è pure un'esecuzione immobiliare (n.° 214/1994). Si vedano certificazioni Trib. TV (Doc.6 e 7).

Tali false affermazioni, per di più inserite in un contesto tendente a screditare Essedi Studio s.a.s. e la persona del socio accomandatario, danno la misura della credibilità della posizione della ditta Andreon la quale, in realtà, ha fatto di tutto per evitare di pagare il lavoro svolto con perizia e competenza da una ditta che pure è sul mercato da parecchi anni, un mercato difficile e affollato come quello delle "software house", e non ha mai avuto alcuna pendenza giudiziaria se non la presente in cui peraltro è attrice. Aggiungasi che anche la situazione economico - patrimoniale della società desta preoccupazione in quanto dai bilanci della società risulta che il capitale sociale sottoscritto è passato in dieci anni da 500 a 200 milioni.

Fatta tale necessaria premessa è doveroso sottolineare che vi è un'importante questione di fondo nell'interpretare le analisi peritali che la controparte affronta in modo maliziosamente parziale: infatti in relazione ai programmi consegnati alla ditta Andreon e quelli predisposti, così come indicato nella perizia dell'Ing. Ruota, si deve specificare e sottolineare che i programmi predisposti ed oggetto del contratto erano tutti presenti nel computer Andreon, solo che non erano in versione definitiva, del resto se così fosse stato il lavoro sarebbe risultato completo, mentre così non era purtroppo data l'interruzione prematura del rapporto. Va altresì ancora specificato che alcuni dei programmi indicati come "predisposti" erano in realtà perfettamente



completi e funzionanti solo che la committente non aveva ancora iniziato ad utilizzarli. Ciò è dimostrato in atti sia per la "Contabilità generale/iva multiaziendale" indicata come predisposta, ma accertata dal perito come *"completa per quanto riguarda le funzionalità normalmente previste da questo tipo di procedure"* (Pag. 8 perizia del '96); così come pure è dimostrato per la "bollettazione", anch'essa indicata come predisposta, ma in realtà riconosciuta dal perito come *"corretta"* (si veda pag. 10 perizia '96 voce "bollettazione"). Il CTU conferma poi che il programma era completo in quanto aggiunge che *tale procedura non è mai stata attivata presso la ditta Andreon sui moduli definitivi che al momento della cessazione del rapporto non erano ancora disponibili*. Ciò indica un problema che non era affatto connesso al programma che doveva ritenersi pertanto funzionante e completo, ma legato all'assenza dei moduli cartacei presso la ditta Andreon: circostanza questa non certo addebitabile ad Essedi. Quindi non è vero ciò che la controparte vorrebbe far credere e cioè che il lavoro effettivamente svolto dall'attrice fosse in gran parte deficitario e/o errato; è vero invece che i programmi erano in gran parte funzionanti o comunque pronti per essere utilizzati, ma la committente non li utilizzava chiedendo invece continue modifiche.

Sui dati desumibili dagli atti di causa che il CTU avrebbe dovuto più chiaramente ~~representare e trasferire~~

In relazione a tale aspetto non è nostra intenzione andare a discutere sotto il profilo tecnico ogni punto dell'ATP e delle perizie successive come risulta dalla lunga analisi effettuata dalla controparte, ma ci si limiterà semplicemente a contestare in primo luogo la circostanza che spettasse al CTU sollevare la questione relativa ai ritardi nella consegna in quanto al consulente era stata richiesta un'analisi tecnica sui programmi installati. Peraltro la lunga elencazione è del tutto inutile visto e

considerato che è dato incontestato che i programmi non erano completi, anche se in stadio molto avanzato, al momento dell'interruzione del rapporto. Ciò che si contesta fermamente, ed è questo il punto, è che tali ritardi siano dipesi da una qualche responsabilità e/o inadempimento della ditta ESSEDI STUDIO S.A.S. Quindi in relazione alle conclusioni del punto C1 di controparte inserite dopo lo schema si deve ribadire che il ritardo nella consegna non costituiva alcun inadempimento in quanto pienamente giustificato e giustificabile sulla base delle continue richieste di modifiche e/o personalizzazioni richieste dalla committente.

Data l'insistenza della controparte nel ritenere fondamentale questo aspetto, vale a dire il ritardo nella consegna a suo dire non valutato dal giudice di prime cure, è necessario essere molto precisi su quelle che sono state le evidenti risultanze istruttorie in primo grado le quali hanno chiaramente attestato che fu la ditta Andreon a richiedere modifiche ai programmi già oggetto del contratto. Infatti ciò emerge molto evidentemente sia dalle perizie che dall'esame testimoniale reso dai dipendenti della stessa ditta Andreon. Il CTU infatti specifica anche i programmi aggiuntivi rilevati nel computer Andreon quantificando le ore di lavoro presuntivamente impiegate per l'adeguamento, mentre le prove testimoniali hanno confermato che vi erano numerose richieste di modifiche da parte della sig.ra Andreon. Ebbene tale dato non può non fare riflettere: c'è una bella differenza tra il predisporre e consegnare un programma software standard, seppur personalizzato al tipo di azienda, e modificare continuamente tali impostazioni base per accontentare le esigenze della committenza; è evidente che i tempi di consegna erano stati calcolati per il pacchetto già visionato (era stato oggetto di una lunga dimostrazione presso la ditta committente ed approvato) e con le personalizzazioni già previste contrattualmente, non certo prevedendo le modifiche "in corso d'opera" che hanno

comportato giocoforza un sensibile allungamento dei tempi per studiare, predisporre, installare e poi discutere tali modifiche con la ditta Andreon. Se un errore ha commesso l'attrice è stato quello di essere stata troppo disponibile nei confronti della committente.

La stessa sentenza di primo grado da atto che le modifiche "completamente aggiuntive" *de quo* furono effettivamente richieste e fornite tant'è che la convenuta è stata condannata al pagamento relativo.

Pertanto il ritardo nell'esecuzione del contratto non era affatto "grave" e soprattutto non era imputabile ad Essedi Studio.

Sui vizi dei programmi forniti:

Quanto da controparte sostenuto in relazione all'aspetto di cui sopra, così come pure l'interpretazione data dal proprio CTP, avvalorata pienamente, in realtà, la tesi dell'attrice Essedi s.a.s..

Stupisce infatti lo stupore della convenuta appellante quando sottolinea che la soluzione di alcuni problemi presentatisi al CTU veniva indicata dal sig. Dallavalle, consulente di parte Essedi nonché materiale realizzatore dei programmi, o quando rileva l'incongruenza tra un problema di facile solvibilità ed il fatto che non sia stato risolto. Non si deve dimenticare che stiamo parlando di un software personalizzato per gestione aziendale creato da Essedi Studio ed in particolare dal sig. Sandro Dallavalle il quale, trattandosi di una sua "creatura" conosceva meglio di chiunque altro il programma, proprio perché l'ha ideato lui. Se il CTU rileva un'incongruenza e la soluzione viene indicata in fretta significa che in effetti il problema era di lieve entità... o no?


Il fatto che la soluzione sia semplice non significa necessariamente che il programmatore sia un "somaro" perché non l'ha a suo tempo individuata e risolta

poiché, in questo caso, il suo lavoro è stato interrotto prematuramente. E torniamo alla solita questione.

Alla controparte pare strano che dalla descrizione delle manchevolezze dei programmi possa desumersi un giudizio di "lieve entità" delle anomalie riscontrate, mentre tale dato è facilmente comprensibile a chiunque abbia mai avuto a che fare con un computer in vita sua: se ad un programma manca un pezzo, per piccolo ed insignificante che sia, possono capitare guai grossi, ma ciò non significa che la soluzione non possa essere semplice. Non si dimentichi, giova ribadirlo, che altri tecnici avevano operato sui programmi già prima dell'accertamento tecnico del '90 modificando la situazione lasciata da Essedi Studio e non certo in meglio dato che non conoscevano (né potevano conoscerlo visto che era stato ideato ex novo da Essedi s.a.s.) il programma.

Quindi non è ammissibile insinuare, come *ex adverso* si vuol fare, una imperizia sotto il profilo tecnico del CTU per non conoscere esattamente la struttura del programma. Il CTU, che pure è censurabile sotto altri profili, come si è avuto modo di contestare in primo grado, non può essere accusato d'incompetenza sotto il profilo tecnico stante la propria qualifica di esperto d'informatica. Lo stesso perito nel verbale d'udienza penale dichiara (pag. 18 - Doc. 8) di occuparsi d'informatica dal '69 e dall'85 è perito presso il Tribunale di Treviso svolgendo una media di 4 / 5 perizie all'anno in ambito informatico.

In relazione alla perizia (depositata solo in appello) del CTP Cavasin si premette, innanzitutto, che lo stesso perito di parte Andreon conferma ulteriormente la posizione attorea in quanto conferma ancora una volta (nel caso in cui ce ne fosse stato bisogno) che vi sono state numerose e massicce richieste di personalizzazioni da parte della ditta Andreon; non solo, ma dichiara anche (vedi verbale deposizione



processo penale – pag- 45 Doc. 9) che “La cosa che verificai era che era difficile stabilire innanzitutto quali erano le richieste dell'Andreon”. Se non lo aveva capito lui... In relazione poi al suo personale punto di vista in merito alla pianificazione dell'attività con il cliente si osserva che è facile dire che ci si sarebbe prima dovuto attenere a quanto oggetto del contratto e poi procedere con le personalizzazioni, ma come ci si dovrebbe regolare quando il committente desidera avere da subito tali personalizzazioni? E' sempre il caso di fornire un programma standard (che il cliente in definitiva non vuole) per poi “rimetterci le mani” o è il caso di fornire un prodotto *ad hoc* per le nuove esigenze manifestate? Va poi sottolineato, ed è elemento di non poco momento, che le personalizzazioni richieste non riguardavano aspetti marginali del programma, bensì elementi fondamentali quali le anagrafiche articoli, clienti e fornitori e per motivi tecnici facilmente intuibili non era possibile inserire tali modifiche in un secondo tempo. In ogni caso si tratta di valutazioni aventi carattere pratico che non inficiano minimamente i contenuti delle obbligazioni assunte dalle parti: i termini di consegna erano relativi al contratto stipulato; le nuove richieste aggiuntive al contratto stesso hanno giocoforza portato ad un allungamento dei tempi e non poteva essere altrimenti. Inoltre nel contratto sottoscritto dalle parti alle condizioni generali viene espressamente stabilito che: “I termini indicati rappresentano un minimo indispensabile per l'approntamento delle procedure” ove per procedure s'intendono naturalmente quelle previste e se i termini minimi per quelle (che erano solo da installare essendo già predisposte) erano indicati in circa due mesi, è logico che per procedure nuove o modificate da ricreare *ad hoc* i tempi sarebbero stati molto più lunghi.

Vale ancora la pena sottolineare che in relazione a quei programmi indicati a titolo esemplificativo dal CTP Cavasin quali “personalizzazioni strettamente necessarie”

cioè i moduli bolle/fattura, non solo non ne è mai stata richiesta la consegna con urgenza, ma è invece dimostrato che la ditta Andreon, prima di mutare improvvisamente atteggiamento, non aveva alcuna fretta di ricevere i programmi di fatturazione e bollettazione (che pure funzionavano) tanto che ancora nel Luglio dell'89, quando i rapporti tra le parti erano ancora buoni, la committente ordinava la consegna dei moduli stampa per la fine del mese di Ottobre, lasciando così evidentemente intendere che averli prima non era suo interesse (vedi ordinativo 25/07/'89 Doc. 10 e bolla 24/10/'89 Doc. 11).

Sulla legittimità della ditta Andreon a rifiutare prestazioni tardive e recedere dal contratto:

A tale proposito valga quanto già sopra osservato in merito alla causa dei ritardi nella consegna, del resto tale circostanza è stata implicitamente valutata dal giudice di prime cure che nella parte motiva della sentenza così si esprime . “Dalla CTU e dall'ATP risulta che effettivamente la Andreon richiese una serie di modifiche non previste nel contratto (cfr. Punto 2 della CTU e pag. 22 dell'ATP) e che trattavasi di prestazioni “completamente aggiuntive”. Logico che a fronte di prestazioni completamente aggiuntive i tempi di consegna non potevano essere rispettati. Quello che il Tribunale non ha specificato è che la dimostrazione dell'assunto di cui sopra non è solo dato dalle risultanze peritali, ma anche dalle dichiarazioni dei testimoni assolutamente concordi sul punto nonché dai documenti in atti. Per quanto riguarda tale aspetto si richiama quanto già a suo tempo esposto in comparsa conclusionale di primo grado (pagg. 7 – 11).

Sulla mancata prova dell'identità delle personalizzazioni supposte e richieste e della lieve entità dei vizi:

In relazione alle personalizzazioni che la controparte non contesta di avere richiesto si sottolinea che l'affermazione del tutto ovvia e generica che *le personalizzazioni servivano per migliorare la funzionalità delle procedure* non sposta minimamente i termini della questione, infatti ciò non significa affatto che la versione standard non funzionasse, ma al contrario che per esigenze manifestate successivamente dalla committente sarebbe stato necessario provvedere a tali modifiche onde ottenere, secondo la cliente, un funzionamento più idoneo alle proprie esigenze. Per quanto riguarda il ruolo del rag. Fanizzi non si possono negare i seguenti dati di fatto:

- 1) Negli accordi contrattuali il referente per la ditta Andreon doveva essere lui (il rag. Paolo Fanizzi, commercialista dell'azienda), in quanto competente in informatica. Ciò risulta sia dal contratto che dalle dichiarazioni rese dalla controparte nel corso del giudizio ed in ogni caso è dato incontestato.
- 2) In realtà Fanizzi non seguì lo sviluppo del montaggio programmi, non fu lui a richiedere le modifiche né conosceva il contenuto delle nuove richieste. Ciò risulta non solo dalle dichiarazioni dello stesso teste il quale in un passaggio non citato dalla controparte afferma: *“non so se e quali modifiche dei programmi siano state chieste rispetto a quanto previsto in contratto”*, ma anche dalla deposizione del teste Battistella, dipendente Andreon, il quale ha dichiarato a verbale: *“Io seguivo il montaggio dei programmi assieme alla signora Andreon”*. Ci sembra evidente che le richieste e non sono state fatte da Fanizzi, bensì direttamente dalla sig.ra Andreon, assolutamente “a digiuno” in materia di competenza informatica. In pratica il Rag. Fanizzi non sapeva nulla di quello che succedeva in ditta se non qualche generica lamentela manifestatagli dalla sig.ra Andreon (guarda caso).

Sui danni cagionati dall'inadempimento della ditta Essedi Studio alla ditta Andreon:

Nessun inadempimento può configurarsi in capo alla ditta Essedi Studio; inoltre assolutamente indimostrato è qualsiasi profilo di eventuale danno arrecato alla ditta Andreon la quale ha deliberatamente ed ingiustificabilmente interrotto i rapporti.


Situazioni patologiche emerse nel giudizio di primo grado che hanno viziato il procedimento comportando violazione degli artt. 88 ed 89 c.p.c.

Una doverosa replica va fatta in merito alla questione di cui sopra in quanto la controparte pretenderebbe di fare derivare le conseguenze negative della sentenza di primo grado dall'atteggiamento del sig. Sandro Dallavalle il quale avrebbe perseguitato il precedente difensore con denunce e segnalazioni all'Ordine Avvocati del tutto infondate ed assurde le quali, tra l'altro, dimostrerebbero un atteggiamento indicativo della difficoltà nei rapporti personali dello stesso Sandro Dallavalle.

Queste attività avrebbero "distratto" il precedente legale, Avv. Giovanni Bonotto, dalla propria attività e ciò avrebbe impedito la difesa stessa della ditta Andreon, nonché compromesso il reale contraddittorio tra le parti.

Non è intenzione di questo patrocinio entrare ora nel merito della questione che ha dato origine a questa vicenda comunque svoltasi in gran parte al di fuori del processo, al limite basti leggere quanto riportato in comparsa conclusionale di primo grado. In estrema sintesi ciò che ha dato origine alle accuse del sig. Dallavalle è stata la sparizione dalla Cancelleria del Tribunale di TV delle cassette di back up ove era stata svolta l'ATP. Tali cassette sono state trovate prive di sigilli presso lo studio dell'Avv. Bonotto.

Crediamo in definitiva che gran parte del comprensibile disagio dello stesso Avv. Bonotto derivi dal fatto che tali reperti fossero in un posto che non era il loro proprio, soprattutto in quanto erano presso il suo studio da ben sei anni!



Comunque le maggiori doglianze il sig. Dallavalle le aveva rivolte al CTU il quale non aveva dato rilevanza al grave fatto della sparizione delle cassette e non aveva menzionato che erano state rinvenute presso lo studio del legale della controparte, per di più senza sigilli.

Al di là delle discussioni che possono essere fatte sulla questione, e sulla valutazione delle prove che le cassette non erano più sigillate, oltre che di diverso contenuto rispetto a quelle inizialmente registrate, le quali comporterebbero la stesura di diverse pagine che in definitiva non interessano all'odierno giudicante riteniamo veramente incredibile che si possa strumentalizzare tale fatto per inficiare il giudizio di primo grado.

Si sottolinea che l'Avv. Giovanni Bonotto non era il patrocinio della convenuta ditta Andreon, infatti a rappresentare in giudizio la convenuta era l'Avv. Andrea Manuel ed a lui è attribuibile la paternità degli atti di causa. A nulla rileva il fatto che il collega Bonotto collaborasse con quest'ultimo. In fin dei conti la firma in calce agli atti era sempre dell'Avv. Manuel e la responsabilità di quanto ivi contenuto era solo sua. Si badi che con questa motivazione è stato archiviato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Treviso il primo esposto contro l'Avv. Bonotto. (Doc. 7 controparte)

Il patrocinio della controparte poi suggerisce quella che doveva essere la cosa da fare, ovvero la rinuncia al mandato; ma a quale mandato se l'Avv. Bonotto non ne aveva alcuno? Viene da chiedersi se la ditta Andreon conosceva il suo legale. In ogni caso se effettivamente la situazione era insostenibile l'Avv. Bonotto avrebbe potuto e dovuto defilarsi lasciando l'incombente ad altro collega; se così non ha fatto significa che a lui (ed alla cliente) andava bene così.

A parte questo, a giudicare dal contenuto, tutto si può dire della memoria di replica alla comparsa conclusionale, tranne che si tratti di una "disarmata difesa". Non può

inoltre aver pregio la circostanza che non fossero ivi contenute ulteriori questioni di merito (circostanza peraltro non vera) in quanto esse erano già state svolte in precedenza e comunque tale è stata la consapevole scelta di quel difensore.

Va poi osservato che lo stesso sig. Dallavalle ha saputo dell'esistenza dell'Avv. Bonotto (il legale della Andreon, come detto, era l'Avv. Manuel) solo molto tempo dopo che la causa era iniziata, ragion per cui, sino al momento prima della stesura della conclusionale, nessun esposto era stato presentato contro tale legale. Pertanto la costituzione in giudizio, le domande *ex adverso* proposte con la comparsa di risposta, la formulazione e l'espletamento delle prove e la relativa valutazione; insomma in sostanza tutta la causa fino al momento della conclusionale erano state gestite senza il fastidioso "fiato sul collo" del sig. Dallavalle (il quale peraltro si è limitato a depositare un civile esposto al C.d.O.) e pertanto la "scusa" non sta proprio in piedi. E' poi estremamente puerile e quasi offensivo nei confronti del collega sostenere tale tesi a significare che la gestione della causa operata dal precedente legale è stata deficitaria.

Qualche parola deve essere infine spesa in merito alle istanze istruttorie formulate da controparte nell'atto d'appello relativamente al rinnovamento della CTU alla quale l'appellata si oppone essenzialmente per i seguenti motivi:

- 1) Come si è più volte avuto modo di osservare già la prima perizia si fondava su un ATP non attendibile in quanto effettuato due mesi dopo l'interruzione del rapporto tra le parti e soprattutto dopo che terzi avevano operato sul programma;
- 2) A distanza di oltre dodici anni le cassette di back up sono ormai sicuramente smagnetizzate;

2

LO

64

PERIZIA II

2/2002

Vene

mi e di

edizio; and

la eventua

opposizio

cangelo

intercange

recess

Vene

gni fecoll

lia di chis

liare, tran

del giud

quietan

presso i

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

€ 2,58

€ 2,58

€ 2,58

€ 2,58

€ 2,58

€ 2,58

- 3) Ugualmente dicasi per i supporti hardware e tecnologici i quali sono nel frattempo divenuti diversissimi rispetto a quanto in dotazione all'epoca per cui diventa impossibile ricostruire una situazione fedele a quella dell'89.

Pertanto la perizia a suo tempo svolta, seppure con i limiti e le censure che sono state portate all'attenzione del giudice di primo grado, costituisce comunque il danno minore per Essedi Studio in quanto ogni situazione di confusione o problematica inerente allo sviluppo dei programmi si riverbera necessariamente in un giudizio negativo sul lavoro a suo tempo effettuato.

Vale a dire che se per qualsiasi motivo un programma non "gira" sarebbe sin troppo facile attribuirne la causa ad un vizio originario mentre è invece sicuro, dato il numero di anni trascorsi, che qualche difetto in più deriverebbe proprio dal tempo.

Per tutto quanto sopra esposto si conclude come segue:

In via principale:

Respingersi le domande tutte proposte dall'appellante ditta Andreon Arredamenti e per l'effetto confermarsi *in toto* la sentenza di primo grado revocando il provvedimento del 4/01/2002 di sospensione della procedura esecutiva mobiliare n.° 955/2001 in modo che la stessa possa riprendere il suo corso;

In via istruttoria:

Ci si oppone alle istanze avanzate dall'appellante per quanto dedotto in narrativa.

Spese e competenze di entrambi i giudizi rifuse.

Si allegano: 1) Nota d'iscrizione Essedi Studio s.a.s.; 2) Atto trasferimento sede; 3) Memoria di costituzione Essedi s.a.s. causa di A.T.P. '89; 4) Foglio n.° 7 Giornale IVA ditta Essedi; 5) Missiva Andreon 21/11/'89; 6) Copia frontespizio memoria Adv. Manuel; 7) Copia visura camerale Andreon S.R.L.; 8) Certificato esecuzioni mobiliari a carico ditta Andreon; 9) Certificato esecuzioni immobiliari ditta Andreon;

Copia pag. 18 verbale deposizione Ing. Ruota Enzo; 11) Copia pag. 45 verbale
deposizione Cavasin Luigi; 12) Ordine moduli continui ditta Imoco del 25/07/'89;

Copia Fattura Imoco 24/10/89.

in Osservanza

presso il Tribunale di Venezia li 11/03/2002

avv. Marco Santarcangelo

Marco Santarcangelo

avv. Francesco Martina

Francesco Martina

2

VENEZIA
ERIA II
R. 2002
15 MAR 2002
MARCHI
PER ATTI
GIUDIZIARI
LIRE 5000
(CINQUEMILA)
2,58

VENEZIA
ERIA II
R. 2002
15 MAR 2002
MARCHI
PER ATTI
GIUDIZIARI
LIRE 5000
(CINQUEMILA)
2,58

VENEZIA
ERIA II
R. 2002
15 MAR 2002
MARCHI
PER ATTI
GIUDIZIARI
LIRE 5000
(CINQUEMILA)
2,58

VENEZIA
ERIA II
R. 2002
15 MAR 2002
MARCHI
PER ATTI
GIUDIZIARI
LIRE 5000
(CINQUEMILA)
2,58

VENEZIA
ERIA II
R. 2002
15 MAR 2002
MARCHI
PER ATTI
GIUDIZIARI
LIRE 5000
(CINQUEMILA)
2,58

VENEZIA
ERIA II
R. 2002
15 MAR 2002
MARCHI
PER ATTI
GIUDIZIARI
LIRE 5000
(CINQUEMILA)
2,58

VENEZIA
ERIA II
R. 2002
15 MAR 2002
MARCHI
PER ATTI
GIUDIZIARI
LIRE 5000
(CINQUEMILA)
2,58

VENEZIA
ERIA II
R. 2002
15 MAR 2002
MARCHI
PER ATTI
GIUDIZIARI
LIRE 5000
(CINQUEMILA)
2,58

€ 2,58